



Comune di Rometta

Città Metropolitana di Messina

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Disciplina per il conferimento incarichi di patrocinio legale:

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di singole controversie, sia in sede di procedimenti relativi a mediazioni, arbitrati, tentativi obbligatori di conciliazione e attività connesse, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, come stabilito nelle Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Per l'affidamento degli incarichi è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Contenzioso, secondo le modalità descritte di seguito.

Requisiti richiesti:

Possono presentare istanza di iscrizione all'albo degli avvocati, liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo del Foro di appartenenza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Abilitazione da almeno anni 5 all'esercizio della professione forense, ed aver maturato specifica esperienza (non meno di 7 incarichi) nell'ambito della sezione in cui viene richiesta l'iscrizione, ovvero l'abilitazione professionale da non meno di 2 anni ed aver maturato specifica esperienza (non meno di due incarichi nel settore), ai fini dell'iscrizione nella sezione - Giovani Avvocati che potranno patrocinare cause dinnanzi al Giudice di Pace di valore non superiore ad € 5.000,00;
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
3. Assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
4. Assenza, in qualità di difensore di altre parti, di patrocini in corso per cause promosse contro il Comune di Rometta, trattandosi di requisito che recepisce il principio di prevenzione dei conflitti di interessi contrapposti, sancito dall'art. 24 del Codice deontologico forense nonché di cause di incompatibilità;
5. Assenza di provvedimenti disciplinari, provvedimenti sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione.

Modalità di iscrizione:

L'albo è diviso in sette sezioni:

- AMMINISTRATIVO
- CIVILE/PROCEDURE ESECUTIVE
- PENALE
- LAVORO
- TRIBUTARIO
- MAGISTRATURE SUPERIORI
- GIOVANI AVVOCATI

Gli avvocati aspiranti all'inserimento nell'albo possono prescegliere massimo tre sezioni.

L'iscrizione all'albo avviene, in riferimento a ciascuna specifica sezione, in ordine alfabetico e a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.

Laddove si riscontri la carenza di uno o più requisiti richiesti verrà negata l'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Rometta né l'attribuzione di alcun diritto dell'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti a presentare la domanda singolarmente, specificando se la domanda è presentata in nome proprio o per conto dello studio associato.

La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito, ma costituisce l'individuazione di avvocati ai quali affidare incarichi professionali.

L'elenco è soggetto a revisione semestrale.

I professionisti inseriti nell'Albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) omettano sistematicamente di trasmettere a conclusione di ciascuna udienza gli atti e i verbali di causa, nonché di notificare l'Ente a conclusione di ciascuna udienza;
- d) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse ovvero, nei casi di studi associati, il socio sia parte avversa del Comune di Rometta;
- e) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- f) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad incarico proposto dal Comune;

Criterio di affidamento e trattamento economico:

A seguito della costituzione/resistenza in giudizio disposta con atto della Giunta Comunale, l'incarico professionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e imparzialità dell'azione amministrativa ed anche al fine di assicurare la tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente, viene affidato al professionista iscritto all'Albo seguendo l'ordine alfabetico di ciascuna delle sezioni, cominciando dalla lettera che sarà all'uopo estratta a sorte, tenuto conto della sezione che ciascuno di essi ha indicato. Le richieste di iscrizione pervenute successivamente alla formazione dell'Albo, accolte previa verifica dei requisiti richiesti, saranno esitate in ordine alfabetico e cronologico di arrivo.

L'individuazione del professionista è formalmente comunicata all'Avvocato tramite pec, il quale entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, deve trasmettere al Comune la proposta di parcella da redigersi scrupolosamente secondo le tariffe minime di cui al [D.M. n. 147 del 13/08/2022](#), comprensiva delle spese vive.

Ai fini della pubblicazione sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente il professionista incaricato dovrà trasmettere, altresì, i moduli relativi alla dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitto di interessi, unitamente al *curriculum vitae* pubblicabile in formato PDF/A.

Al professionista verrà corrisposto un acconto per onorario pari al il 30% del valore totale della

proposta di parcella e in ogni caso non deve superare al valore minimo della fase di studio di cui al [D.M. n. 147 del 13/08/2022](#).

Nell'ipotesi di contenzioso avente carattere di serialità, fermo restando il rimborso delle spese documentate, il compenso unico è liquidato con la maggiorazione del 10% per ciascun incarico dal secondo fino al decimo e con la maggiorazione del 5% dall'undicesimo in avanti.

Nell'ipotesi di procedimenti giudiziari conclusi anzi termine per interruzione, transazione, cessazione della materia del contendere o qualsiasi altra causa, si liquidano i compensi maturati sino alla fase di cessazione dell'incarico.

Salvo diversa determinazione, adeguatamente motivata, il Comune attribuisce al medesimo professionista gli incarichi relativi alla difesa dell'Ente nei successivi gradi di giudizio o nei procedimenti connessi con decurtazione del 30% della fase di studio nel calcolo dell'onorario.

Le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura.

La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicata.

In caso di giudizi di particolare gravità e complessità, ovvero per materie di natura specialistica che richiedono un'elevata e specifica competenza, il Comune si riserva la possibilità di derogare l'ordine dell'Albo, o rivolgersi a professionisti diversi da quelli iscritti.

Disciplinare incarico:

Il professionista incaricato sottoscrive un disciplinare di incarico legale in cui è previsto l'impegno a rendere noto all'Amministrazione il livello della complessità dell'incarico, fornendo il proprio parere circa la percentuale di soccombenza nei termini: – probabile - possibile - remoto, indicando in via presuntiva, l'ammontare dei pagamenti cui l'Ente sarebbe obbligato.

Il professionista dovrà comunicare sull'attività espletata al termine di ogni udienza, avendo cura di trasmettere copia degli atti e dei verbali di causa.

A conclusione del giudizio trasmetterà una relazione finale rendendo parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre eventuale gravame o resistere nei gradi successivi di giudizio, tale attività deve intendersi ricompresa nel compenso già pattuito per la causa.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della controversia senza costi aggiuntivi per l'Ente.

Norme finali

Nelle comunicazioni con i legali, l'ufficio competente utilizza preferibilmente la posta elettronica certificata.

Per quanto non disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.